

### **Mod. 730 precompilato dell'Agenzia delle Entrate**

Se conoscete i necessari meccanismi e avete le credenziali d'accesso, consultate il precompilato predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Stabilite poi se effettuare la vostra denuncia online o ricorrere al CAF. E' possibile apportare al precompilato tutte le modifiche necessarie per una dichiarazione veritiera e corretta, ma se, sulla base delle vostre evidenze, siete costretti a sconvolgere i dati inseriti, è consigliabile ricorrere ad un CAF che vi sollevierà in parte dalle vostre responsabilità. Questo discorso riguarda in particolare chi si è avvalso in modo importante delle prestazioni del Fondo Sanitario.

Ricordiamo comunque che il precompilato è una base di partenza, da rettificare per tutto ciò che non corrisponde alla situazione fiscale reale del contribuente il quale resta, in ogni caso, responsabile di quanto dichiarato.

### **Termini per la presentazione**

La scadenza della presentazione è stata spostata al 30 settembre 2020. Occorre però tenere presente, soprattutto per coloro che risulteranno in credito d'imposta, che i tempi del relativo rimborso da parte del sostituto d'imposta dipenderanno dalla data di presentazione. Per i pensionati conviene presentare la dichiarazione entro il mese di giugno se si vuole avere l'accredito con la pensione di agosto.

### **Familiari a carico.**

Coniuge e figli non possono essere a carico se, nell'anno 2019, hanno guadagnato più di € 2.840,51. Tale importo risale alla notte dei tempi e non è stato rivalutato.

A partire dall'anno fiscale 2019 è stata però introdotta la novità dei figli di età sino a 24 anni, per i quali il suddetto limite è elevato a euro 4.000.

I familiari diversi da moglie e figli possono essere a carico solo se conviventi con il contribuente dichiarante (le istruzioni contengono l'elenco di tali familiari). Le istruzioni contengono anche l'elenco dei proventi, diversi da quelli soggetti a imposta sul reddito, che sono da prendere in considerazione ai fini del raggiungimento del limite di € 2.840,51. Tra questi redditi c'è anche quello costituito dalla rendita catastale rivalutata dell'abitazione principale di proprietà, la quale contribuisce alla formazione del reddito complessivo, ancorché venga poi detratta dallo stesso. Contribuisce, nella misura del 50% della rendita catastale rivalutata, anche una seconda casa ubicata nello stesso comune dell'abitazione principale. Le seconde case vere e proprie, essendo soggette a IMU, non partecipano alla formazione del reddito I.R.Pe.F., se non date in locazione.

***Ricordiamo che anche nel caso di unioni civili (fra soggetti dello stesso sesso), uno dei due componenti può essere a carico dell'altro.***

### **Sostituto d'Imposta.**

Il sostituto d'imposta è l'ente dal quale il contribuente riceverà la retribuzione (stipendio o pensione) il prossimo mese di luglio e quindi non necessariamente quello che ha emesso la Certificazione Unica (ex CUD). Per chi è andato in pensione o in esodo quest'anno non è la banca, ma l'INPS. Per gli attivi che hanno cambiato datore di lavoro, occorre inserire i dati della nuova azienda presso la quale si sta lavorando o si andrà a lavorare dal prossimo luglio.

**Mod. 730 anche per i deceduti.** Chi deve compilare la dichiarazione per un familiare estinto può, da quest'anno, utilizzare il mod. 730 in luogo del mod. "Redditi" (ex Unico), ovviamente se l'uso di tale modulo era consentito al defunto in base alla natura dei suoi redditi. Attenzione però che il sostituto d'imposta non sarà l'INPS o il datore di lavoro della persona deceduta, ma si tratterà di contribuente senza sostituto d'imposta e sarà l'Agenzia delle Entrate a procedere alla liquidazione

del credito d'imposta. In caso di debito d'imposta, occorrerà procedere al relativo pagamento con F24.

#### **Quadro A – terreni.**

Dal precompilato molti contribuenti hanno scoperto di possedere terreni. Occorre ovviamente verificare che non si tratti di errore (ad esempio, una vendita non trascritta). Se però la proprietà sussiste, essi vanno dichiarati nel quadro A. Occorre anzitutto verificare se sono soggetti a IMU (Il Decreto Minfinanze n. 9 del 14 giugno 1993 contiene l'elenco dei comuni esenti). Se rientrano fra i terreni esenti va barrata la casella della colonna 9 e le procedure assoggetteranno le rendite rivalutate (domenicale e agraria) a I.R.Pe.F. Se, viceversa, i terreni si trovano in comuni dove l'IMU è dovuta, si pagherà l'I.R.Pe.F. solo sul reddito agrario e non sul reddito dominicale.

#### **Quadro B – fabbricati.**

Le informazioni sono già presenti nel precompilato dell'A.d.E., che dovrebbe aver anche recepito eventuali variazioni al patrimonio edilizio del contribuente, se regolarmente e tempestivamente trascritte dai notai roganti.

**Opzione cedolare secca.** Per quanto superfluo, va sottolineato che tale opzione è conveniente nella stragrande maggioranza dei casi, ma può essere penalizzante nel caso in cui l'affitto costituisca l'unico reddito del dichiarante o accompagni un reddito minimo, perché non consente al contribuente di usufruire di alcuna detrazione/deduzione. In questi casi è opportuno optare per il regime ordinario. Ricordiamo che è possibile che ciascuno dei comproprietari opti, per la stessa affittanza, per regimi diversi: nel caso di coniugi comproprietari, ad esempio, il marito con reddito opta per la cedolare secca e la moglie, se priva di altri redditi, per il regime ordinario, potendo poi effettuare da tale reddito le detrazioni/deduzioni consentite che andrebbero altrimenti perse applicando l'imposta sostitutiva. Il regime ordinario comporta però il pagamento annuale dell'imposta di registro. A partire dal 2019, è possibile optare per il regime di cedolare secca anche per gli immobili di categoria C1 (negozi, botteghe).

#### **Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati.**

I dati sono presenti nel precompilato nella pressoché totalità dei casi. E' tuttavia obbligatorio entrare in possesso della Certificazione Unica (CU); i pensionati INPS potranno scaricarla dal sito dell'Ente o recarsi presso lo stesso per farsela rilasciare. Molti CAF possono accedere all'archivio dell'INPS per conto del contribuente, previo rilascio di delega da parte di quest'ultimo. L'INPS negli ultimi anni ha sovente rettificato la prima CU inviata o pubblicata sul sito; occorre quindi assicurarsi che quella in possesso sia quella definitiva.

#### **Quadro D – Redditi diversi.**

Coloro che sono iscritti ad un Fondo Sanitario potranno trovare degli importi nei Redditi Diversi al rigo 7. Tali cifre sono attinenti a rimborsi dei Fondi Sanitari ai propri associati effettuati in anni diversi da quelli in cui la spesa sanitaria è stata sostenuta dal contribuente. Per questo argomento, si rimanda alla nota allegata, relativa al Fondo del Gruppo Intesa San Paolo (la problematica è comune agli altri Fondi). Quest'anno, nel precompilato, è presente un avviso che ricorda al contribuente che se gli importi in questione non sono stati oggetto di detrazione gli stessi devono essere cancellati.

#### **Quadro E – sezione I– somme detraibili.**

E' abbastanza complicato stare dietro alla pletora di agevolazioni introdotte, anno dopo anno. A questo riguardo si consiglia un attento esame delle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. Ricordiamo però che, a partire da quest'anno, la detrazione è possibile solo se la spesa sostenuta è

tracciabile. Pertanto il documento deve recare l'indicazione che l'importo relativo è stato corrisposto con bancomat, carta di credito o bonifico bancario e il contribuente deve avere il relativo giustificativo. Fa eccezione l'acquisto di medicinali. Questa norma, sino all'anno scorso, era in vigore solo per le beneficenze (contributi alle ONLUS e similia).

**Rigo E26 – altri oneri deducibili.** Merita particolare considerazione questo rigo, ancorché apparentemente residuale, perché include alcuni oneri di particolare interesse per la nostra categoria. Ricordiamo, in particolare, che **con il codice 13** si portano in deduzione i contributi versati dai lavoratori in quiescenza alle Casse o Fondi di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali. A questa categoria appartengono i nostri Fondi Sanitari Integrativi Aziendali (e non già al codice 6). Il limite massimo deducibile è di € 3.615,20. Ha diritto alla deduzione l'iscritto, per i contributi propri e per quelli relativi ai propri familiari, a carico e non a carico. Si consiglia la visione della nota a parte sul Fondo Sanitario di Intesa San Paolo.